



173/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. **79708** del
registro di segreteria -assegnato a questo giudice a
febbraio 2024-, dal Sig. XX (C.F.

omissis), nato a omissis il omissis e

residente in omissis, via omissis n. omissis,

rappresentato e difeso dall'Avv. Smimmo Chiara ed

elettivamente domiciliato in Latina, Viale dello

Statuto 24 C, presso lo studio del legale;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona

del l.r. pro-tempore, sede di Latina, Via Cesare

Battisti n.52, rappresentato e difeso dall'Avv.Andrea

Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;

per la declaratoria dell'insussistenza o per la irripetibilità dell'indebito contestato maturato sulla pensione di reversibilità in godimento, in applicazione dell'art.1, co. 41 legge n. 335/1995 - tab. F.-;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'Avv. Roberta Bruognolo per il ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente è titolare di pensione di reversibilità (SPT).

Con provvedimento notificato il 20 maggio 2022, l'INPS ha comunicato la sussistenza di indebito di € 9.065,10 a titolo di pensione di reversibilità, per il periodo dal 2016 al 30-04-2021, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 41, L. n. 335/95 e dalla Tab.F correlata, con richiesta di pagamento di quanto dovuto.

Con l'odierno ricorso, previo ricorso amministrativo, l'interessato ha lamentato la tardività della

richiesta di restituzione di indebito per gli anni 2016-2019. Ha eccepito la genericità della richiesta, senza indicazione dell'indebito annuale, che non consente ad avviso del ricorrente idonea difesa nel merito, con conseguente nullità del provvedimento. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi al legale antistatario.

2. L'INPS si è costituito, ritenendo la domanda infondata in fatto ed in diritto. Ai fini della determinazione del debito, l'INPS ha riferito che l'indebito pensionistico risulta all'esito della periodica verifica in tale ambito, in base alle decurtazioni previste dalla Tab F della legge 335/95. Ha sottolineato che il ricorrente non contesta la somma richiesta a titolo di indebito, ma solo la possibilità per l'INPS di procedere a detto recupero in presenza di comunicazione dei redditi all'amministrazione finanziaria.

Ha richiamato le disposizioni normative vigenti, in relazione alle quali evidenzia l'obbligo che grava sugli aventi diritto di rappresentare all'amministrazione ogni mutamento della situazione reddituale ai fini del limite di cumulo e l'obbligo per l'INPS di ripetere le somme indebite ai sensi

dell'art. 2033 c.c. citando la giurisprudenza in materia.

3. Risulta in atti che, con lettera del 23 marzo 2021 indirizzata all'interessato, l'INPS aveva già informato che la pensione numero 02323935 categoria SPT intestata al ricorrente era stata ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio 2016, indicando proprio l'importo a debito lordo di € 11.697,64 e netto di € 9.065,10.

4. Con ordinanza 148/2024 istruttoria, è stato ordinato all'INPS di depositare una relazione accurata, con indicazione dei conteggi effettuati per addivenire alla somma qualificata come indebito, esplicitando, per ciascun anno (2016-2019), l'ammontare dell'indebito contestato e quali siano stati i redditi assunti a parametro nell'applicazione della tab. F in argomento, con lo sviluppo matematico del calcolo. È stato chiesto all'INPS di chiarire le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati delle dichiarazioni dei redditi relative a ciascun anno. Al ricorrente è stato ordinato il deposito del Mod 730/2016 redditi 2015, dal quale vengono desunti i dati relativi agli altri redditi (non da casellario pensionistico) in relazione al presunto indebito

2016.

5. È stato depositato da parte ricorrente il Mod. 730/2016 redditi 2015.

6. L'INPS ha depositato una relazione nella quale si specifica quali siano stati i redditi dell'interessato presi a parametro e si sottolinea la circostanza che sulla pensione veniva corrisposta, fin dalla decorrenza iniziale, una quota di trattamento minimo di euro 162,33 non dovuto, perché il sig. XX è titolare di redditi superiori ai limiti di legge. Nello specifico, la prestazione, liquidata con decorrenza 12/2005 e quindi dall'Ipost, risultava integrata al minimo pur in presenza di redditi superiori ai limiti di legge. L'importo della prestazione era cristallizzato e la trattenuta per incumulabilità non era corretta in relazione ai redditi posseduti. Ha poi precisato che dal 01/01/2023 le pensioni sono detassate in ragione della residenza in Tunisia. Nella nota del 2021 è precisato che "dal 1° gennaio 1999, per la perequazione automatica (legge 448/98), devono essere presi in considerazione gli importi di tutte le pensioni liquidate a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, delle Gestioni dei lavoratori

autonomi e dei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'A.G.O., nonché dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'art. 59, terzo comma della legge N. 449/97. Quindi la pensione di reversibilità è stata esaminata ai fini della eventuale perequazione unitamente alla pensione dell'interessato (Pensione Gestione Privata categoria VPT numero 02444379)". Nella relazione sono indicati i redditi rilevanti ai fini dell'integrazione e della legge 335/1995 presi a riferimento per la ricostituzione dal 2016 al 2019.

7. Con successiva ordinanza n. 197/2024 è stato chiesto all'INPS di depositare una relazione accurata, specificando se l'indebito sia scaturito dalla errata applicazione dell'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità, ovviamente con conseguente ricalcolo della percentuale di cui alla menzionata tab.F e se, come sembra, anche sulla precedente liquidazione della reversibile l'INPS aveva proceduto all'applicazione della tab. F in argomento. È stato inoltre chiesto di specificare quale sia stata la percentuale relativa alla Tab.F per il periodo 2020 - aprile 2021 ed i relativi conteggi effettuati dall'Istituto, visto che viene

asserito che la percentuale è stata pari al 50% della prestazione fino al 2019 e che dal 04/2019 il sig. XX è titolare di pensione diretta Ipost. Infine, si chiede di chiarire il motivo del diverso maggior importo nella colonna "importo a calcolo" fra la 1°liquidazione e la riliquidazione (importo a calcolo 2016 1°colonna € 513,12 ed € 550,92 e così per le successive annualità).

8. È pervenuta la relazione INPS che ha chiarito la correttezza dei redditi presi a parametro per l'applicazione della tab. F, anche per il 2020 e per il 2021. Ha specificato inoltre che l'importo a calcolo di euro 513,12 è un importo a calcolo cristallizzato e quindi non perequato. A seguito della riliquidazione si è provveduto a riconoscere le perequazioni normativamente previste anno per anno e quindi l'importo a calcolo è stato perequato dal 2016.

9. In sintesi, l'INPS ha indicato per ciascun anno il debito al lordo scaturito dalle verifiche: Anno 2016 Debito € 2.683,63; Anno 2017 Debito € 2.683,63; Anno 2018 Debito € 2.644,24; Anno 2019 Debito € 2.604,33; Anno 2020 Debito € 864,93; Anno 2021 Debito € 216,88 (gli importi 2021 sono relativi al periodo 01/01/2021- 30/04/2021). Importi difatti che erano

specificati nella nota INPS del 23-3-2021 sopra ricordata.

10. All'udienza del 13 febbraio 2025 l'avvocato del ricorrente ha chiesto un breve rinvio al fine di controdedurre alla nota depositata da ultimo dall'INPS. Con ordinanza a verbale è stato concesso un breve rinvio al 26 marzo 2025, con termine di 10 giorni dall'udienza per note. Non risulta pervenuta alcuna controdeduzione.

11. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, chiedendo la decisione.

12. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

13. L'odierna fattispecie concerne un presunto indebito pensionistico, scaturito dall'applicazione della tabella F di cui all'art. 1 co.41 della legge 335/1995, per il superamento dei limiti di parziale cumulabilità della pensione di reversibilità con altri redditi propri.

Al riguardo va osservato che l'art. 1 comma 41 della citata legge prevede che *"...gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono*

cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F".

Come noto, l'INPS, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge n. 412/1991, deve procedere annualmente *"alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*. L'art. 35 del DL 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, ha integrato la disciplina di cui alla legge n. 412/1991 sia per quanto riguarda il periodo di riferimento dei redditi, sia per la modalità di dichiarazione di questi ultimi.

In seguito delle modifiche introdotte al comma 8 dell'art.35 del citato DL 207/2008 ad opera dell'art.13 comma 6 della legge n. 122 del 30.7.2010, il legislatore ha previsto che *"Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per*

prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni". In altri termini, quindi, per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario Centrale dei Pensionati (i redditi da pensioni dirette INPS e altri enti previdenziali), mentre rilevano i redditi conseguiti nell'anno precedente di natura diversa dai primi, desunti dalle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate e pertanto definitivi, proprio per garantire la certezza dei dati reddituali. Ai fini del corretto inquadramento della questione, è necessario far riferimento ai principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte - SSRR/4/2008/QM, che in sede nomofilattica ha espresso il principio di diritto in materia di recupero di ratei pensionistici, indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui alla citata tab. F. L'Organo di nomofilachia ha affermato che l'accertamento della sussistenza di un limite legale

al cumulo integrale del trattamento di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario non richiede l'adozione di un provvedimento formale, ma comporta esclusivamente l'adeguamento del trattamento economico concretamente erogato ad un valore percentuale -imposto per legge- che di per sé non altera i termini essenziali di riferimento del rapporto obbligatorio, fissati ai sensi del citato art. 88 del DPR 1092/1973 e che, a sua volta, non preclude successivi mutamenti, qualora nelle consecutive annualità si verificchino e siano accertate modifiche nella composizione del nucleo familiare e/o nell'ammontare della capacità reddituale del beneficiario rilevanti ex art. 1, comma 41 citato. Non necessita una motivazione precipua nel provvedimento di recupero, perché i redditi, al netto della reversibile e del reddito prima casa, sono noti al percipiente, così come le percentuali di abbattimento della pensione di reversibilità previsti dalla norma ed aggiornati periodicamente. L'INPS desume le informazioni dall'Agenzia delle Entrate, nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dalle comunicazioni obbligatorie del soggetto. L'accertamento e il recupero di erogazioni

pensionistiche indebite costituisce per l'Amministrazione un obbligo di legge, con il solo limite del legittimo affidamento del percipiente. Dall'esito delle istruttorie e sulla base della documentazione in atti, è emersa la correttezza dei conteggi effettuati dalla sede amministrativa per la quantificazione dell'indebito sulla pensione di reversibilità.

14. In ordine al fattore tempo, come affermato dalla menzionata giurisprudenza della Corte (citata SSRR n. 4/2008/QM) le verifiche sui redditi finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità sopra citati, in mancanza di diretta comunicazione da parte del pensionato, possono essere effettuate solo a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale, l'anno successivo a quello di produzione del reddito. Si evidenzia che le Sezioni Riunite hanno sottolineato che va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429, disposizioni che prevedono, in caso di procedure automatizzate, il carattere provvisorio delle liquidazioni disposte con tali modalità sino allo spirare del termine di un anno,

impregiudicata l'azione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte, stante la necessità di "tempi tecnici" per l'effettiva acquisizione e per l'immissione nei circuiti contabili di dati reddituali prodotti a fini previdenziali. In ragione dei tempi tecnici, l'annualità decorre dall'anno solare successivo all'acquisizione dei dati da parte dell'INPS. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile per l'INPS la consultazione dei modelli reddituali, tramite specifico applicativo l'anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. A decorrere da tale momento, l'Ente ha necessità di tempi tecnici di lavorazione, indicati dalla giurisprudenza ragionevolmente in 1 anno. Quindi in sostanza la verifica sulla pensione di reversibilità anno x va effettuata entro l'anno x+3. Nel 2020 occorre considerare che in ragione dell'emergenza epidemiologica sono state autorizzate proroghe per agevolare l'adempimento dichiarativo degli interessati (come risulta nelle comunicazioni presenti sul sito INPS -a mero titolo esemplificativo cfr. messaggio 29 marzo 2020, n. 1402) e quindi anche nella lavorazione dei fascicoli amministrativi.

15. Applicando detti principi all'odierna fattispecie, va in primo luogo vagliata la ragionevolezza dei termini di adeguamento della pensione di reversibilità: orbene, nella fattispecie odierna, la nota di richiesta di restituzione dell'indebito è del 2022, ma nel 2021 l'interessato era stato già informato dettagliatamente dalla sede di Latina della riliquidazione a debito della pensione in oggetto con il dettaglio anche della lavorazione dell'integrazione al minimo e gli importi della pensione successivi alla ricostituzione, nonché in relazione alla applicata perequazione, conteggi che si palesano corretti, anche alla luce delle delucidazioni esposte dall'INPS nell'istruttoria.

Sulla base delle coordinate su indicate, è quindi tardiva la richiesta per le annualità dal 2016 al 2017, ritenendo comunque sussistente la buona fede del ricorrente, tale da incidere sulla irripetibilità delle somme indebite erogate, proprio per l'affidamento sulla correttezza di quanto percepito dal ricorrente a titolo di pensione di reversibilità. Risultano invece ripetibili le somme indebite relative al 2018 e 2019 richiesti dall'INPS, essendo le contestazioni di tardività poste da parte

ricorrente limitate al periodo 2016-2109, nonché le richieste di indebito per il successivo periodo considerato nel provvedimento INPS (fino al 30-4-2021).

16. Ebbene, alla luce dei suddetti principi e delle acquisizioni istruttorie, il ricorso in epigrafe risulta parzialmente fondato.

17. E segnatamente le pretese restitutorie relativa alle annualità 2016 e 2017 sono tardive; quindi, va dichiarata l'irripetibilità delle correlate somme indebitamente corrisposte nel 2016 e 2017 e va conseguentemente dichiarato che sussiste il diritto dello stesso alla eventuale loro restituzione da parte dell'INPS, nella misura in cui tale somma è stata eventualmente già parzialmente recuperata mediante versamento.

18. È invece ripetibile dall'INPS e quindi va restituito da parte del ricorrente l'indebito pensionistico relativo alle annualità 2018 -aprile 2021, in quanto la relativa richiesta è nei termini, proprio in considerazione della suddetta nota del 2021. L'INPS è tenuto a riquantificare anche al netto, comunicandolo al ricorrente, l'importo totale dovuto al netto, e ad effettuare i conseguenti e necessari

conguagli con quanto eventualmente già restituito.

19. Tutto ciò premesso, il ricorso è parzialmente accolto, nei termini di cui in motivazione.

20. Occorre tener presente infine da parte dell'INPS, nel recupero dell'indebito dal 1° gennaio 2020, quanto disposto dall'art. 150 del DL 19/05/2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che indica le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, prevedendo che quanto segue: *"Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili"*.

21. Le spese sono compensate in ragione della parziale soccombenza. Nulla per le spese del giudizio stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara non ripetibili le sole somme indebite relative alle annualità 2016 e 2017.

Rigetta per il resto, con obbligo del sig. XX di provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così disposto in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.03.2025
15:23:36
GMT+01:00